

L'attività di programmazione negli appalti di lavori, servizi e forniture

a cura di Maria Teresa Massi
Roma, 10 ottobre 2019



Programma

- **L'attività di programmazione nei lavori pubblici e nei servizi e forniture (Decreto MIITT 14/2018)**
- **Le norme sulla programmazione degli enti locali**
- **Casi pratici e quesiti**

Le opinioni e considerazioni riportate in questa presentazione sono frutto della libera ricerca ed interpretazione dell'autrice e non impegnano in alcun modo l'IFEL o l'ANCI

Fonti normative

- ***D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.***
- ***D.Lgs. 118/2011 all. 4/1***
- ***D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.***
- ***DM IITT 14/2018***

I principali contenuti

- *Il controllo della capacità di programmazione (elenco interventi non avviati)*
- *L'inserimento obbligatorio del CUI come sistema di tracciabilità dell'intervento nel corso delle programmazioni successive e per la successiva richiesta del CIG*
- *La “duplicazione” delle forniture e dei servizi previsti nei quadri economici dei Ilpp*
- *La “decisione obbligata” sulle opere incompiute in materia di Ilpp*
- *La previsione della coincidenza delle figure del referente per la programmazione di lavori pubblici, beni e servizi con referente unico BDAP*
- *Il raccordo con i soggetti aggregatori e le centrali di committenza*

Le novità

- *Contenuti delle schede modificate dal Ministero nel sito per la trasmissione dei programmi (www.serviziocontrattipubblici.it)*
- *CUI rilasciato dal Sistema al momento della conferma del caricamento del programma*
- *La sospensione degli obblighi di aggregazione per i Comuni non capoluogo*
- *L'estrapolazione automatica dell'elenco degli affidamenti di importo superiore a 1 mln di euro da inviare ai soggetti aggregatori*
- *Unicità dell'invio dei dati/di pubblicazione degli atti*

Il referente della programmazione di Ilpp

Art. 3, commi 14 e 15, D.M. 14/2018

14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. **Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.**

15. Il referente **riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP** ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione **e provvede ad accreditarsi** presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.”

Il referente della programmazione di ff&ss

Art. 7, comma 13, D.M. 14/2018

13. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e **il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi**. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 15



***La programmazione
triennale dei lavori
pubblici***

Quali documenti progettuali?



I dati della programmazione dei lavori

Art. 21, comma 3, del Codice

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia **pari o superiore a 100.000 euro** e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per **i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro**, ai fini dell'**inserimento nell'elenco annuale**, le amministrazioni aggiudicatrici **approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica**. Ai fini dell'**inserimento nel programma triennale**, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, **ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali**, di cui all'articolo 23, comma 5.

Quali documenti progettuali?

Art. 23, comma 3, del Codice (*modificato dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019*)

3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.

Art. 216, comma 4, del Codice

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

N.B. Sono pertanto ancora in vigore gli articoli 14-43 del DPR 207/2010

Quali documenti progettuali?

Art. 23, comma 5, del Codice (come sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019)

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. **Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo.** Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, **nel rispetto del quadro esigenziale**, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, **ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali**. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Quali documenti progettuali?

Servizio Supporto giuridico MIITT

Codice identificativo: 273

Oggetto: DECRETO 16/01/2018 n.14 - Livelli di progettazione

Quesito:

per sapere come comportarsi in attesa del decreto di cui all'art. 23 c. 3 del DL 50/2016, per rispettare quanto indicato dal decreto in oggetto all'art.3 c. 8 lett. c. In pratica i vecchi livelli di progettazione come si rapportano con quelli futuri in questa situazione transitoria ?

Risposta:

Trova applicazione l'art. 216, c. 4 del Codice dei contratti pubblici. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) del d.P.R. 207/10.

L'attività di programmazione e progettazione

	D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010	D.Lgs. 50/2016 (art. 23, co. 5)	L. 55/2019 (art. 23, co. 5)
Fase pre-programmazione	Studi sui fabbisogni	Quadro esigenziale	Quadro esigenziale
Fase pre-progettazione	Documento preliminare alla progettazione	Documento di indirizzo alla progettazione	Documento di fattibilità delle alternative progettuali
	Studio di fattibilità	Documento di fattibilità delle alternative progettuali	
Fase di progettazione	Progetto preliminare	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Progetto di fattibilità tecnica ed economica
	Progetto definitivo	Progetto definitivo	Progetto definitivo
	Progetto esecutivo	Progetto esecutivo	Progetto esecutivo

L'attività propedeutica alla redazione del programma

- Redazione e approvazione studio di fattibilità/documento di fattibilità delle alternative progettuali per i lpp di importo pari o superiore alla soglia comunitaria ai fini dell'inserimento nel triennale
- Redazione e approvazione progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economica per i lpp sup. a 1.000.000 di euro ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale

Qual è il termine entro il quale approvare gli studi o i progetti?

In teoria anche prima dell'approvazione definitiva ma rimane il problema della fonte certa dei dati da inserire nei documenti di programmazione

Acquisizione CUP: definitivo o provvisorio?

In base al dato letterale dell'art. 21, co. 3, il CUP è obbligatorio solo per gli interventi dell'elenco annuale

Le schede per la programmazione dei lavori

Scheda A: quadro delle **risorse necessarie** alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

Scheda B: elenco delle **opere pubbliche incomplete**;

Scheda C: elenco degli **immobili disponibili** di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, **ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta**;

Scheda D: **elenco dei lavori del programma** con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

Scheda E: lavori che compongono **l'elenco annuale**, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

Scheda F: **elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale** nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.

L'acquisizione del CUP

Art. 21, comma 3 del Codice

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro **e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità**, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Art. 3, comma 5 DM 14/2018

5. **Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP**, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, **salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.**

L'acquisizione del CUP

Dalle FAQ del Sistema MIP-CUP

Modifiche al corredo informativo

Il corredo informativo di un codice non deve essere modificato dopo la sua richiesta in quanto detto corredo rappresenta la “fotografia” dell’atto amministrativo in cui è registrata la decisione presa dal soggetto responsabile per la realizzazione del progetto, recependone i dati.

Il codice CUP quindi rimane valido anche nel caso di successive modifiche (non sostanziali) dei dati del suo corredo informativo. Per esempio, non devono essere apportate modifiche ai dati inseriti nel caso di variazioni di importi del costo del progetto o del suo finanziamento durante la realizzazione. (...)

Lavori pubblici con voci di programmazione non puntuale

La procedura per la richiesta del CUP è quella usuale quando i suddetti lavori consistano in progetti già ben definiti. Qualora invece consistano in appostazioni generiche, relative cioè non a uno specifico progetto ma a un insieme di più interventi, raggruppati in “categorie” progettuali (ad es. “manutenzione straordinaria delle scuole elementari”), per scegliere le modalità di richiesta del CUP occorre individuare il contesto amministrativo/procedurale in cui tali interventi saranno poi messi in atto; pertanto:

- a) se è previsto l’affidamento della realizzazione dei lavori tramite un “contratto aperto”, può essere richiesto un unico CUP, che sarà valido per tutti i singoli interventi realizzativi;*
- b) se è prevista una successiva decisione amministrativa (es. determina dirigenziale), che meglio definisce e circoscrive i progetti, occorre comunque generare un CUP da riportare nell’Elenco Annuale, salvo poi revocarlo non appena sarà approvato il primo progetto “specifico”, per cui dovrà essere generato un nuovo CUP, così come per gli altri che verranno individuati successivamente. Ciascun progetto alla fine dovrà avere il proprio codice specifico. In questo caso, all’atto delle generazione dei CUP relativi ai progetti “specifici”, è opportuno sempre indicare il codice “revocato”, presente nel piano annuale.*

L'acquisizione del CUP

Le indicazioni di ITACA

*Secondo le attuali disposizioni, nei casi in cui è obbligatorio, **il CUP può essere richiesto solo se sia stata individuata la necessaria copertura finanziaria per la realizzazione del progetto, copertura che, ai fini dell'inclusione nel programma, è requisito indispensabile ai fini dell'inserimento dell'intervento o acquisto per la sola prima annualità del programma.** Per consentire, come richiesto ai sensi del comma 5 dell'art.3 e del comma 4 dell'art.6 del DM 14/2018, di riportare un CUP anche per gli interventi ricompresi nella seconda o nella terza annualità, dovrà essere pertanto richiesto un CUP di programma o "programmatico" che individui univocamente l'"idea progettuale" e che preceda il/i Cup ordinario/i o definitivo/i che da essa si origineranno.*

***Non avendo il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ancora provveduto alla definizione di tale nuova tipologia di CUP** e pertanto anche delle regole e le modalità di rilascio, l'indicazione del CUP nella schede D all.I(elenco degli interventi del programma) e nella scheda B all.II (elenco degli acquisti del programma), per i casi in cui è previsto, è da intendersi subordinata all'avvenuta individuazione della copertura finanziaria, che ricordiamo obbligatoria ai fini dell'inclusione dell'intervento o dell'acquisto, nell'elenco annuale o prima annualità del programma*

I dati per la programmazione dei lavori

Quali importi inserisco nella programmazione dei lavori?

Art. 3, comma 6, DM 14/2018

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, **nel programma triennale è riportato l'importo complessivo** stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all'articolo 6. **Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.**



I dati della programmazione dei lavori

Quali interventi posso inserire nell'elenco annuale dei lavori?

Art. 3, comma 8, DM 14/2018

*8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, **da avviare nella prima annualità** del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:*

- a) **previsione in bilancio** della copertura finanziaria;*
- b) **previsione dell'avvio della procedura di affidamento** nel corso della **prima annualità** del programma;*
- c) **rispetto dei livelli di progettazione minimi** di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo;*
- d) **conformità** dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.*

I dati della programmazione dei lavori

Quali interventi posso inserire nell'elenco annuale dei lavori?

Art. 3, comma 10 , DM 14/2018 (lotti funzionali)

10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

I dati della programmazione dei lavori

Come inserire un lavoro e l'affidamento della progettazione?

(dalle FAQ del MIIT sulla programmazione)

28.Cosa si intende e come devono essere indicati i servizi e le forniture connessi a lavori ed altri acquisti?

Come previsto dal comma 6, dell'art.6, del DM 14/2018, "il programma biennale di forniture e servizi contiene altresì i servizi di cui al comma 11 dell'articolo 23 del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda A dell'Allegato II".

Nel caso un acquisto rientri nella categoria di cui sopra, dovrà essere indicato a quale altro lavoro presente in programmazione triennale o a quale altro acquisto presente in programmazione biennale è connesso. Ciò in modo da escluderlo in automatico dal computo/somma degli importi necessari alla realizzazione del programma essendo, tali importi, già ricompresi in quelli degli interventi o acquisti ai quali sono connessi.

I dati della programmazione dei lavori

E nel caso si avvii la sola progettazione?

(dalle FAQ del MIIT sulla programmazione)

28.Cosa si intende e come devono essere indicati i servizi e le forniture connessi a lavori ed altri acquisti?

Si possono tuttavia verificare alcuni casi particolari:

a) l'acquisto del programma forniture e servizi è “connesso” ad un intervento di lavori non ancora programmato (es. affidamento di indagini preliminari di vario genere), ovvero non ancora presente nel parallelo programma di lavori (es. biennale 2018-19, triennale 2018-2020): in questo casosi dovrà indicarlo nella scheda B del programma forniture e servizi riportando nel campo “CUI dell'intervento cui l'acquisto è connesso”, il testo standard “non ancora attribuito”;

I dati della programmazione dei lavori

Come inserisco un lavoro per il quale ho già effettuato la progettazione?

(dalle FAQ del MIIT sulla programmazione)

26.L'importo complessivo dell'intervento contiene anche le spese eventualmente già sostenute?

L'importo complessivo finale dell'intervento comprende, oltre alla somma degli importi distribuiti fra le diverse annualità del programma, anche le eventuali spese già sostenute per interventi o acquisti accessori, ovvero connessi al lavoro o all'acquisto o che comunque utilizzano importi stanziati e impegnati su bilanci antecedenti e che, dunque, non hanno riscontro nel bilancio "attuale".

Un esempio è costituito dai costi relativi alla progettazione di un lavoro, da intendersi quali servizi connessi ai sensi del comma 11 dell'art. 23 del codice, ricompresi nel quadro economico di un lavoro da avviare e che, in base alle disposizioni del comma 6, dell'art.6 del DM 14/2018, saranno stati, se di importo pari o superiore a 40mila €, oggetto anche di programmazione separata nell'ambito degli acquisti di servizi.

I dati della programmazione dei lavori

Servizio Supporto giuridico MIIT

Codice identificativo: 430 **Argomento:** Pianificazione e programmazione

Oggetto: programmazione opere pubbliche e finanziamento con alienazioni

Quesito:

Le schede predisposte, richiedendo il "collegamento" tra 1 o più interventi finanziati da alienazioni con l'immobile o gli immobili oggetto di dismissione, creano una sorta di "vincolo di destinazione" che non è previsto da alcuna norma di contabilità in merito alle alienazioni che possono finanziare, indistintamente, spese per investimenti o simili previste in bilancio, senza una previsione che rappresenterebbe un evidente irrigidimento della spesa. La scheda peraltro appare una duplicazione dei contenuti del piano di dismissione del patrimonio, documento comunque redatto unitamente al bilancio di previsione.

Risposta:

Con riferimento alla questione posta, si precisa che devono essere riportati nella scheda C - e dunque collegati agli interventi- solo gli immobili che, con la loro vendita o cessione, contribuiscono direttamente al finanziamento degli interventi. Conseguentemente, non devono essere riportati tutti gli immobili oggetto del piano di alienazione che, peraltro, rappresentano un'entrata di bilancio che potrà poi essere distribuita su spese diverse. Quindi, il programma non "crea" alcun vincolo di destinazione, ma richiede solo se tale vincolo sia stato già deciso dall'Ente.

I dati della programmazione dei lavori

Le indicazioni di ITACA

2.2.4.1 Relazione fra l'immobile disponibile e l'intervento programmato (Art.3, comma 4 DM 14/2018; D.L.310/90; L.403/90; DL. 112/2008; L.133/2008)

Corre la necessità di richiamare ancora l'obbligo di riportare, nell'elenco di cui alla scheda C dell'allegato I del DM 14/2018, esclusivamente gli immobili direttamente connessi al finanziamento o alla realizzazione di un intervento ricompreso nel programma ed il cui valore dovrà essere riportato nella voce "risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016" delle fonti di finanziamento. Non dovranno pertanto essere riportati in elenco (scheda C), gli immobili (come ad esempio quelli ricompresi in altri specifici atti dell'amministrazione come "Piano delle alienazioni") che contribuiranno ad alimentare una "entrata" di bilancio da utilizzare in modo distribuito o generico su più interventi. L'importo che, per ciascun intervento, sarà attinto da tale "entrata", dovrà essere indicato, fra le fonti di finanziamento, nella voce "finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403".

I dati della programmazione dei lavori

Le indicazioni di ITACA

2.4 Interventi o acquisti oggetto di concessione, di partenariato pubblico privato o comunque realizzati con apporto di capitale privato (Art.21 comma 4, art.167 D.Lgs.50/2018, art.3 comma 7 DM 14/2018)

(...)

Fra le fattispecie da ricomprendere nel programma dei lavori e nel programma degli acquisti rientrano in particolare (vedi tabella D.4 all. I e tabella B1.bis all. II): la finanza di progetto; la concessione di costruzione e gestione ovvero la concessione di forniture e servizi; la sponsorizzazione; gli interventi realizzati dalle società partecipate o di scopo; la locazione finanziaria; i contratti di disponibilità.

Fra le “altre modalità” rientrano le Opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri di concessione per le quali si rimanda al precedente paragrafo 2.2.1.1.

I dati della programmazione dei lavori

Servizio Supporto giuridico MIIT

Codice identificativo: 452 **Argomento:** Pianificazione e programmazione

Oggetto: QUESITO per modifica QE interventi dell'Elenco Annuale 2019 (art. 5 comma 9 lettera E) del D.M. N° 14/2018)

Quesito:

A seguito della Pubblicazione del Programma Triennale 2019-2021 / Elenco Annuale 2019 sul sito del MIT, avremmo necessità di un chiarimento. Nell'Elenco Annuale 2019 abbiamo inserito 2 interventi che sono stati finanziati dal nostro Ateneo. A seguito della conclusione della fase di Progettazione, gli importi del QE dei singoli interventi hanno subito delle variazioni. Tali variazioni non andranno a modificare l'importo complessivo di tutti gli interventi edili dell'anno approvati dall'Ateneo e pubblicati sul sito del MIT in data 17/01/2019. L'art. 5, comma 9, lettera E) del D.M. N° 14/2018 dispone la possibilità di modifica, in corso d'anno, del Programma Triennale, previa apposita approvazione dell'organo competente e conseguenti adempimenti di pubblicazione per “ modifica del QE dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.” Nel caso di specie gli interventi già contemplati nell'elenco annuale non necessitano di risorse ulteriori non previste a bilancio. Inoltre la consistenza media dei ribassi di gara compenserà pienamente le modifiche apportate ai singoli QE. A nostro parere quindi, approvata la variazione di budget, non risulterebbe necessario procedere ad un aggiornamento dell'Elenco Annuale sul sito del MIT. Chiediamo gentilmente conferma rispetto a questa nostra interpretazione.

I dati della programmazione dei lavori

Servizio Supporto giuridico MIIT

Codice identificativo: 452 Argomento: Pianificazione e programmazione

Oggetto: QUESITO per modifica QE interventi dell'Elenco Annuale 2019 (art. 5 comma 9 lettera E) del D.M. N° 14/2018)

Risposta:

Si rappresenta che se per ciascuno degli interventi per i quali è stato modificato il QE non sono necessarie risorse ulteriori (ovvero se per nessuno di essi c'è stata una modifica in aumento) l'interpretazione è corretta: non è necessaria una modifica del programma. La modifica del QE è necessaria ai sensi del DM 14/18 solo nel caso in cui necessitino risorse in aumento rispetto a quelle previste nel programma approvato.

***La programmazione
biennale delle
acquisizioni di servizi
e forniture***

La programmazione di FF&SS

Art.21, comma 6, del Codice

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di **importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro**. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche **comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale** al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La programmazione di FF&SS

Art. 23, comma 14, del Codice

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

Art. 7, comma 9, DM 14/2018

9. Per l'inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, **provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.**

La programmazione di FF&SS

Linee guida ANAC n° 3 sul Responsabile unico del procedimento

8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

8.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, **formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:**

1. **predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. a) Codice;**(...)

c) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all'articolo 31, comma 3, del codice:

1. **predispone o coordina la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice**, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; (...)

Le schede per la programmazione di FF&SS

Scheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

Scheda B: elenco degli acquisti del programma con **indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione**. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;

Scheda C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.

Prospetto economico di FF&SS

N.		Descrizione	IMPORTO TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO ANNO 2020 (Iva esclusa)	IMPORTO ANNO 2021 (Iva esclusa)	IMPORTO ANNI SUCCESSIVI
A	1	Importo delle prestazioni previste (soggetto a ribasso) (durata 4 anni)	€ 720.000,00	xxxx.13.yyy	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 360.000,00
	2	Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)	€ 4.000,00	xxxx.13.yyy	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
A		IMPORTO A BASE DI GARA (Somma 1+2)	€ 724.000,00				
B	3	Proroga tecnica ex art. 106, co. 11 del Codice (compresi oo.ss)	€ 90.500,00	xxxx.13.yyy			€ 90.500,00
	4	Rinnovi espressi (anni/mesi 24) (compresi oo.ss)	€ 362.000,00	xxxx.13.yyy			€ 362.000,00
	5	Altre opzioni					
B		IMPORTO ALTRE VOCI (Somma 3+4+5)	€ 452.500,00				
VSA		VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Somma A+B)	€ 1.176.500,00		€ 181.000,00	€ 181.000,00	€ 814.500,00
C	6	Incentivi ex art. 113 del Codice	€ 10.000,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
	7	Spese per commissioni (da impegnare su apposito capitolo)					
	8	Contributo ANAC (da impegnare su apposito capitolo)	€ 600,00	109.13.255	€ 600,00		
	9	Spese per pubblicazioni obbligatorie da rimborsare (da impegnare su apposito capitolo)	€ 5.000,00	111.13.256	€ 5.000,00		
	10	IVA	€ 58.825,00		€ 9.050,00	€ 9.050,00	€ 40.725,00
	11	Altre somme a disposizione (es. imprevisti, ecc)					
C		SOMME A DISPOSIZIONE (Somma 6+7+8+9+10+11)	€ 74.425,00		€ 17.150,00	€ 11.550,00	€ 45.725,00
TOTALE PROSPETTO ECONOMICO (somma			€ 1.250.925,00		€ 198.150,00	€ 192.550,00	€ 860.225,00

Le schede per la programmazione di FF&SS

In quale anno inserisco una acquisizione per la quale avvio la gara nel 2020 ma prevedo di pagare dal 2021 in poi?

Le indicazioni di ITACA

5. Assegnazione dell'annualità dell'intervento o dell'acquisto (Art.5 commi 1,2,3, art.7 commi 1,2,3,8 DM 14/2018)

L'intervento o l'acquisto oggetto di programmazione è assegnato all'annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento, la cui data si può far coincidere con quella prevista per il perfezionamento del Codice Identificativo di gara (CIG).

*Per quanto sopra, **un intervento o un acquisto dovrà essere inserito nella annualità corrispondente alla previsione dell'avvio della procedura di affidamento anche nel caso in cui i relativi costi siano previsti a partire dall'annualità successiva..***

Le schede per la programmazione di FF&SS

Servizio supporto giuridico MIIT

Codice identificativo: 436 **Argomento:** Pianificazione e programmazione

Oggetto: Programma biennale acquisti: assegnazione annualità

Quesito:

Prevediamo di dare avvio alla procedura di affidamento per una fornitura nel 2020. Gli importi relativi a questo acquisto vanno inseriti a partire dalla colonna Primo anno o dalla colonna Secondo anno e Annualità successive? Il nostro orientamento è di inserire i costi a partire dal Primo anno, considerando che per noi è dal Primo anno, cioè dal 2020, che si prevede di effettuare l'affidamento e quindi la spesa. E' corretta questa interpretazione?

Risposta:

Si ritiene che l'interpretazione non sia corretta. Si premette che le colonne delle schede corrispondono alle annualità del programma; quindi, in un programma 2019-2021 la prima annualità è il 2019, la seconda è il 2020 e così via. Le annualità non sono riferite all'anno di realizzazione di intervento perché se così fosse nelle colonne - annualità della scheda A- si dovrebbero sommare importi che, a seconda dell'avvio degli interventi, saranno spesi in anni diversi. Invece, la tabella della scheda A riporta la somma delle annualità in modo da calcolare, per ciascun anno, le disponibilità necessarie a realizzare il programma. Pertanto, nelle singole colonne dovranno essere riportati gli importi che saranno spesi in quella annualità.

Le schede per la programmazione di FF&SS

Servizio supporto giuridico MIIT

Cod. identificativo: 489 **Argomento:** Pianificazione e programmazione

Oggetto: Programma biennale acquisti e Servizi 2020-2021

Quesito:

Chiediamo cortesemente se sia corretto riportare nel Programma in oggetto "SOLO" i servizi e le forniture la cui gara/affidamento siano previsti nel 2020 o 2021. Un servizio biennale affidato nel 2019 e finanziato parte nel bilancio 2019 e parte nel bilancio 2020 non deve più essere riproposto nel Programma 2020/21? Oppure va riscritto nel programma Biennale 2020/2021 per la parte di finanziamento 2020 anche se appaltato nel 2019?

Risposta:

Si ritiene che l'interpretazione sia corretta. La programmazione riguarda l'anno in cui sono effettuate le procedure per gli affidamenti. Infatti, l'art. 7, comma 2 del DM Mit n. 14/2018 prevede che: "Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento."

Le schede per la programmazione di FF&SS

Servizio supporto giuridico MIIT

Cod. identificativo : 475 **Argomento:** Pianificazione e programmazione

Oggetto: Programmazione biennale servizi e forniture

Quesito:

E' possibile effettuare l'aggiornamento del programma biennale di servizi e forniture inserendo nell'annualità 2019 un servizio non programmato precedentemente e di importo superiore a € 1.000.000,00?

Risposta:

Si rappresenta che per l'inserimento di un nuovo servizio nella prima annualità, in fase di aggiornamento in corso d'anno, non è richiesto che lo stesso servizio fosse già stato compreso nella seconda annualità in occasione della prima approvazione. Il servizio può essere del tutto nuovo purché, ovviamente, rientri nelle casistiche dell'art. 7 comma 8 lett. b) e c), del DM 14/2018. Neppure sono previsti limiti di soglia, quindi l'importo può essere superiore al milione di euro.

Le schede per la programmazione di FF&SS

Le indicazioni di ITACA

2.3.1.1 Acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (Scheda B all. II DM 14/2018)

All'interno della scheda B allegato II del DM 14/2018 è richiesto di indicare se l'acquisto sia relativo a nuovo affidamento di contratto in essere. Si intendono per tali, come specificato nella nota 8 della stessa scheda che richiama l'art.35 comma 12 del Codice, quei “servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo”. Ci si riferisce ad esempio a quei servizi di durata già attivi e la cui tempestiva programmazione della nuova procedura di affidamento sia motivata da un interesse specifico come, ad esempio, quello di evitare l'interruzione di un pubblico servizio. Si sottolinea che l'informazione è da intendere come volontà di procedere a nuova gara e non ad un rinnovo o ad una proroga. Rinnovi e proroghe non sono infatti oggetto di programmazione a se stante, ma bensì voci da ricomprendere nel prospetto economico dell'appalto.

Gli accordi quadro

Servizio supporto giuridico MIIT

Cod. identificativo: 450 Argomento: Pianificazione e programmazione

Oggetto: Programma biennale acquisti: inserimento per raccordo con centrali di committenza/soggetti aggregatori

Quesito:

*Si rappresenta il dubbio sull'inserimento di un acquisto di servizi e forniture, da effettuare tramite centrale di committenza, nella programmazione 2019-2020 per la quale si deve procedere con un **accordo quadro che non ha l'obbligo di copertura finanziaria**. In sostanza si chiede se l'acquisto va inserito col suo finanziamento legato ad una CoAn a prescindere dal fatto che quel finanziamento è solo "virtuale" in quanto in base alla sentenza della Corte dei Conti n. 77/2018: "L'intero importo dell'Accordo quadro deve essere previsto nel programma di competenza (lavori o acquisto di beni e servizi). Né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di previsione devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore" oppure non va inserito per nulla?*

Gli accordi quadro

Servizio supporto giuridico MIITT

Cod. identificativo: 450 **Argomento:** Pianificazione e programmazione

Oggetto: Programma biennale acquisti: inserimento per raccordo con centrali di committenza/soggetti aggregatori

Risposta:

Posto che con riferimento agli accordi quadro **oggetto della programmazione sono i contratti attuativi (l'accordo quadro è solo lo strumento attraverso cui si realizza quell'acquisto)**, si ritiene che l'acquisto debba essere inserito nella programmazione 2019-2020 anche senza copertura finanziaria. In tal caso potrà essere inserito nella seconda annualità e non nella prima.

Art. 21, comma 1, del Codice

*1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. **I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.***

La programmazione economico-finanziaria degli enti locali

Art. 3, comma 1, D.M. 14/2018

*1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, **adottano** il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, **nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.** A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.*

Art. 6, comma 1, del DM 14/2018

*1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, **adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice,** il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso.*

La programmazione economico-finanziaria degli enti locali

Art. 5, comma 4, del DM 14/2018

*4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, **nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo**, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.*

N.B. I termini di cui ai commi 5 e 6 tuttavia non appaiono in linea con i tempi della programmazione degli enti locali. In virtù pertanto della riserva contenuta nella norma primaria, si ritiene debba essere seguita la scansione temporale degli atti programmatici prevista per gli enti territoriali stessi.

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), **presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno;***
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;*
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;(...)*

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

*Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la **Sezione Operativa (SeO)**. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*

(...)

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

(...)

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 ;

i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 .

(..)

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- ☐ *Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;*
- ☐ *Parte 2, contenente **la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.***

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

(Segue) La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;*
- o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;*
- o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.*

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

*(Segue) Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. **Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.** I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP*

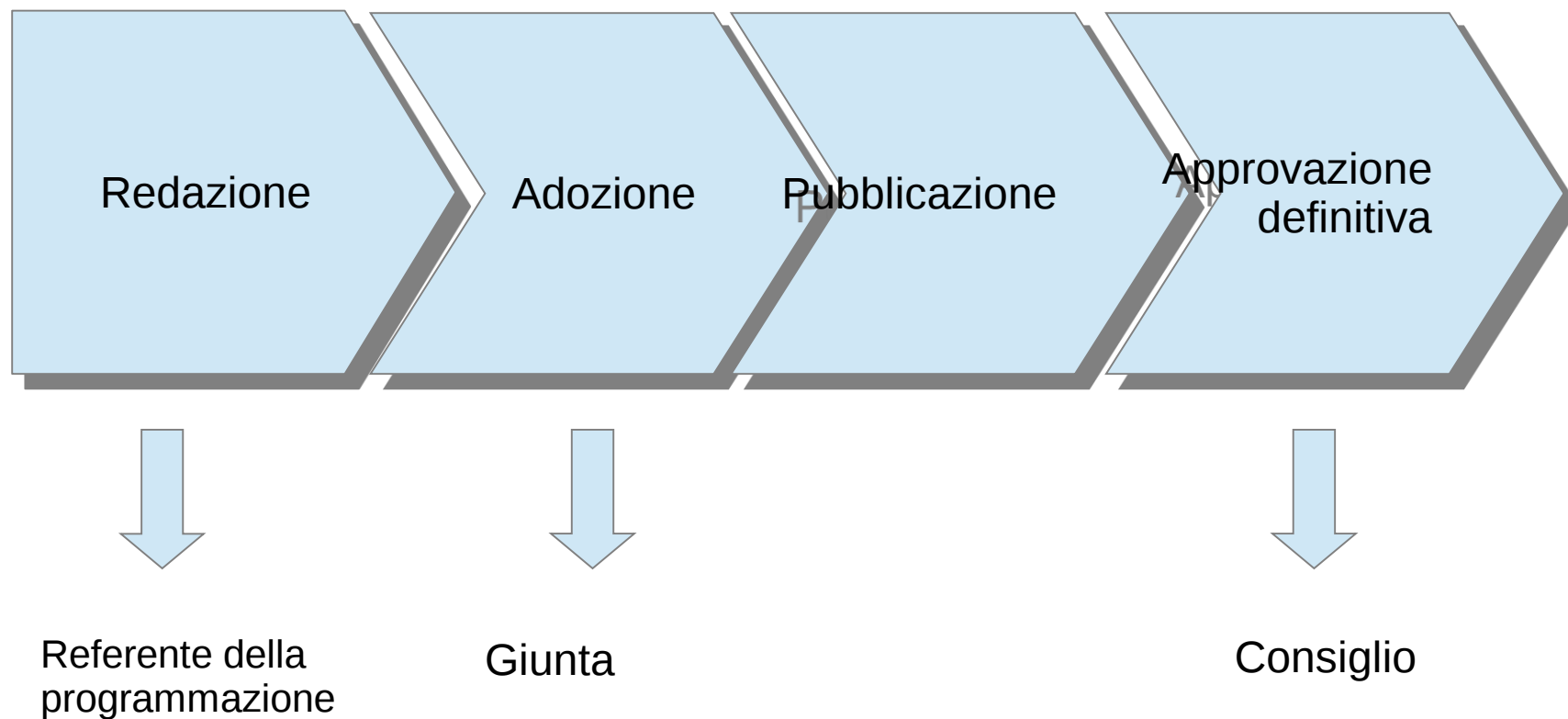
Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

(Segue) In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma".

La tempistica per la programmazione degli appalti



La procedura di formazione del programma dei Ilpp



La programmazione economico-finanziaria degli enti locali

Necessità di un atto deliberativo a parte o approvazione implicita con inserimento nel DUP?

Allegato 4/1 D. Lgs 118/2011

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici,***
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari***
- c) programma biennale di forniture e servizi,;***

Le modifiche alla programmazione

Le modifiche possibili sono circoscritte a:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale*
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;*
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;*
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.*

Analoghe le casistiche per le previsioni di ff&ss

L'aggiornamento della programmazione

Art. 5, comma 6, DM 14/2018

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

N.B. E' un termine ed una fase non prevista per gli enti territoriali, dato che sembrerebbe consentire lo "sganciamento" delle scadenze previste per l'approvazione del programma da quelle imposte per l'approvazione del bilancio. Qualora si aderisse alla sua possibile applicazione, si potrebbe differire la pubblicazione del programma sui siti istituzionali in attesa dell'aggiornamento per evitare duplicazione di adempimenti.

L'aggiornamento della programmazione

Art. 5, comma 6, DM 14/2018

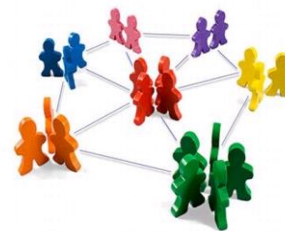
*7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, **le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.***

N.B. Si suppone ci si riferisca al caso di una programmazione approvata per la quale risulti possibile anticipare un intervento (in realtà è una modifica sempre consentita) o di un elenco annuale solo adottato (ma in questo caso potrebbe non esserci l'autorizzazione di spesa connessa all'approvazione definitiva del bilancio, a meno di non aver sganciato l'approvazione del programma LLPP dal bilancio stesso)

Il raccordo con i soggetti aggregatori

Art. 8 comma 1 DM 14/2018

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.



La suddivisione in lotti

Art. 3, comma 1, del Codice

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

***N.B. In caso di aggregazione di committenza o di appalti con aree di intervento molto estese potremmo avere anche il “lotto geografico”
In caso di lavori potremmo avere anche il cd. “progetto stralcio”***

La suddivisione in lotti

Quali interventi posso inserire nell'elenco annuale dei lavori?

Art. 3, comma 10 , DM 14/2018 (lotti funzionali)

10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

La suddivisione in lotti

Le indicazioni di Itaca

Più in generale l'aver inserito in programmazione un acquisto non può essere considerato vincolante rispetto al fatto che ad esso si debba procedere tramite singola gara o affidamento. Nulla osta a procedere diversamente laddove successivamente si verificasse la necessità o l'opportunità di aggregare più acquisti in un'unica procedura di affidamento o di procedere per affidamenti separati dei suoi eventuali lotti. Quanto sopra illustrato deve essere pertanto considerato come regola di riferimento ai fini dell'inclusione dell'acquisto in programma e non, ribadiamo, come vincolo per la procedura di affidamento.

Tenuto conto di quest'ultima avvertenza e fatte salve le eccezioni individuate, quanto sopra circa l'oggetto della programmazione e le sue corrispondenze, si può così riservare in forma schematica:

- ☐ *L'intervento (programma dei lavori) corrisponde all'intero progetto di investimento pubblico così come individuato dal codice CUP;*
- ☐ *L'acquisto (programma forniture e servizi) corrisponde all'oggetto della singola procedura di affidamento ancorché articolata in lotti.*

Le incompiute

Le indicazioni di Itaca

La scheda B dell'allegato I e le collegate schede C, D ed E dello stesso allegato, sono state definite in modo da consentire la rispondenza al contenuto dell'elenco anagrafe delle Opere Incompiute di cui al DM 42/2013. E' per tale motivo che, nella versione dell'applicativo software reso disponibile per la pubblicazione del programma sul sito del Ministero delle Infrastrutture anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e Province Autonome di cui al comma 2 e 4 art.29 del Codice, all'interno della scheda B, sono richieste alcune informazioni aggiuntive per le opere incompiute di importo inferiore alla soglia dei 100mila €. Il Ministero delle Infrastrutture provvederà infatti a riallineare le disposizioni dei due decreti ministeriali 42/2013 e 14/2018 al fine di consentire alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di rilevazione delle opere incompiute di cui al primo decreto, direttamente tramite la trasmissione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici.

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Maria Teresa Massi
massimariateresa@gmail.com

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

